

APPROFONDIMENTO CIVILE

INPS - benefici amianto: la prescrizione decorre dalla conoscenza e non dal pensionamento

Data pubblicazione:	07/04/2025
Autore:	Avv. Roberto Francesco Iannone
Categoria:	Civile

Contenuto

Il **termine di prescrizione decennale** per chiedere di poter godere dei benefici contributivi per l'esposizione all'amianto da parte del lavoratore (o da chi ne ha diritto) decorre dalla conoscenza del fatto e non dalla data di pensionamento, che di per sé non ha valore probante.

Lo ha chiarito la **Corte di cassazione con l'ordinanza n. 8630**, depositata oggi, accogliendo il ricorso del coniuge superstite che aveva presentato la domanda nel 2016, otto anni dopo la morte del marito (avvenuta nel 2008).

La **Corte d'appello di Potenza**, invece, aveva fissato il dies a quo alla data del pensionamento del lavoratore, ritenendola la "data ultima a partire dalla quale il diritto può essere fatto valere". Con ciò aveva dichiarato tardiva la domanda all'INPS, presentata nel 2016, rispetto al collocamento in quiescenza avvenuto nell'agosto 2003.

Per la **Sezione lavoro della Suprema corte**, il ragionamento del giudice d'appello è errato, in quanto prescinde dall'effettivo accertamento della consapevolezza dell'esposizione all'amianto da parte dell'interessato. Secondo consolidata giurisprudenza (**Cass. n. 10225/2024**), il diritto alla rivalutazione contributiva - previsto dall'art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992 - è soggetto a prescrizione decennale, con decorrenza dal momento in cui il soggetto ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza dell'esposizione qualificata all'amianto.

La fattispecie, prosegue l'ordinanza, è stata chiaramente tipizzata dal legislatore: consapevolezza o conoscibilità del fatto sono elementi necessari per individuare la decorrenza della prescrizione, e devono essere puntualmente accertati.

La **Corte d'appello** ha quindi errato nel limitarsi a prendere in considerazione la data del pensionamento, priva di efficacia probatoria, omettendo una rigorosa verifica della reale conoscenza del fatto da parte della richiedente.

È stato invece rigettato il motivo di ricorso con cui la vedova sosteneva l'imprescrittibilità del diritto, ritenendo che la natura autonoma del beneficio contributivo lo sottraesse a termini decadenziali. La Cassazione ha chiarito che il beneficio in questione, pur previsto ai fini pensionistici, ha natura distinta e autonoma rispetto al diritto a pensione. Esso sorge dal fatto dell'esposizione all'amianto e comporta una maggiorazione pensionistica di tipo risarcitorio.

Anche per i lavoratori già pensionati alla data di entrata in vigore del **decreto-legge n. 269/2003**, resta valida la prescrittibilità del diritto. Ciò che si fa valere non è il ricalcolo della prestazione pensionistica, ma un beneficio specifico e autonomo, con presupposti diversi e propri.

Tale orientamento è stato recentemente confermato anche con **l'ordinanza n. 7446/2024**.

Benefici amianto: quadro sintetico

I benefici contributivi per esposizione all'amianto sono misure previste **dall'art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992**, finalizzate a compensare il rischio sanitario legato all'esposizione professionale a tale sostanza. Ecco una panoramica essenziale:

1. Cosa prevedono

- Una **maggiorazione** dell'anzianità contributiva pari a 1,5 per ogni anno di esposizione riconosciuta oltre soglia.
- Sono utili ai fini del diritto e della misura della pensione.

2. Requisiti

- Esposizione professionale all'amianto superiore alla soglia prevista dalla normativa.
- Periodi lavorativi documentati con:
 - Atti d'ufficio,
 - Certificazioni INAIL,
 - Sentenze giudiziarie,

- Accertamenti tecnici o perizie.

3. Termini per la domanda

- Il diritto è prescrivibile in 10 anni, con decorrenza dal momento in cui:
- Il lavoratore ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza dell'esposizione qualificata (Cass. n. 8630/2024, n. 10225/2024).
- Il pensionamento non fa scattare automaticamente la decorrenza del termine.

4. Soggetti legittimati

- Il lavoratore esposto, anche se già pensionato.
- Gli aventi diritto (es. coniuge superstite) in caso di decesso.

5. Natura del diritto

- È un diritto autonomo rispetto alla pensione.
- Ha una funzione risarcitoria e previdenziale.
- È prescrivibile, anche per chi è già in quiescenza al momento della domanda.

6. Riferimenti giurisprudenziali

- Cass. civ., Sez. lav., ord. n. 8630/2024
- Cass. civ., Sez. lav., ord. n. 10225/2024
- Cass. civ., Sez. lav., ord. n. 7446/2024

A cura dell'avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno